RISOLUZIONE

La XIII Commissione,

premesso che:

il Regolamento (CE) 1782/03 del Consiglio stabiliva norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituiva taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

con il suddetto regolamento - che introduceva la riforma cosiddetta "di medio termine" della Politica Agricola Comunitari (PAC), entrata in vigore nell'anno 2005, tramite il "disaccoppiamento" degli aiuti comunitari rispetto alle specifiche produzioni agricole - erano stati fissati titoli con valori che derivavano dall'ammontare medio degli aiuti percepiti nel triennio 2000-2002 per gli agricoltori dell'Unione, con ovvie differenze del valore dei titoli fra le aziende in ragione delle colture precedenti;

il meccanismo del disaccoppiamento dei premi comunitari dalle produzioni effettivamente coltivate, e dei differenti valori dei titoli a fronte di analoghe produzioni, ha creato le condizioni per una frequente falsificazione del mercato degli affitti dei fondi agricoli mediante un procedimento di affitto e subaffitto in cui i terreni affittati sono dichiarati, ai fini dei premi o contributi europei, da soggetti diversi dagli effettivi utilizzatori;

quindi, soprattutto nelle realtà di montagna, le proprietà di estese superfici a pascolo dei Comuni, in molti casi si tratta di lotti di centinaia di ettari, sono diventati oggetto di attenzione da parte di imprese agricole con carico di bestiame per il quale non dispongono di una superficie sufficiente in conduzione necessaria ad un corretto utilizzo agronomico di tali superfici; in seguito alla stipula del contratto con gli enti locali proprietari delle superfici a pascolo, si procede al subaffitto delle stesse anche se la disposizione di cui all'art. 21 della Legge n. 203 del 1982 sui contratti agrari che ne fa espresso divieto;

il meccanismo, in questi anni diffusosi del subaffitto delle superfici pubbliche a pascolo determina una totale alterazione del mercato degli affitti ed un vantaggio speculativo ma anche un improprio utilizzo agronomico di tali superfici a detrimento dell'assetto del territorio e delle economie rurali locali;

gli impegni relativi alla "condizionalità" che le imprese agricolo devono rispettare per l'accesso agli aiuti comunitari diretti della PAC prevedono che le superfici a pascolo permanente debbano essere effettivamente pascolate;

sulla vicenda sarebbero in corso indagini da parte della magistratura competente con il reale rischio di un interessamento da parte della Corte dei conti europea, che potrebbe contestare e richiedere a molte aziende italiane la restituzione di ingenti somme, indebitamente percepite;

negli anni, anche numerose Regioni hanno segnalato la questione al Ministero delle politiche agricole, chiedendo soluzioni;

per superare la situazione in commento, l'AGEA l' 11 ottobre 2013 con Circolare N. ACIU.2013.979 ha dettato "Istruzioni applicative generali per la presentazione della domanda unica di pagamento ai sensi del Reg. (CE) 1782/03 – Pascolamento da parte di terzi" stabilendo che "a partire dalla Domanda unica presentata per la campagna 2014, in riferimento al cap. 7.1.1 – titoli ordinari

(pag. 36) della citata circolare, ai fini dell'ammissibilità delle superfici dichiarate a pascolo magro non è possibile considerare il pascolamento da parte di terzi";

il Consiglio di Stato in sede di appello, con propria ordinanza del 06 marzo 2014, in accoglimento del ricorso cautelare precedentemente rigettato dal Tar Lazio, ha sospeso l'efficacia della circolare Agea in oggetto e di tutti gli atti conseguenti, comunicando quindi a tutti gli interessati che, in esecuzione di detta ordinanza, solo per la campagna 2014, era sospesa l'efficacia della circolare AGEA prot. ACIU.2013.979 dell'11 ottobre 2013;

detta situazione rischia di ricondurre la gestione agronomica dei territori, l'equità del mercato degli affitti e la correttezza delle procedure di assegnazione dei contributi comunitari, nella precaria situazione previgente;

impegna il Governo

ad intervenire nella situazione esposta in premessa, per quanto di sua competenza, al fine di ripristinare regole certe che creino le condizioni per un pieno rispetto delle normative nazionali e comunitarie e delle regole della condizionalità che impongono l'utilizzo agronomico delle superfici dichiarate ai fini dei premi PAC, anche prevedendo interventi legislativi o provvedimenti ministeriali.

TARICCO, OLIVERIO, AGOSTINI LUCIANO, ANTEZZA, ANZALDI, CARRA, CENNI, COVA, COVELLO, DAL MORO, FERRARI, FIORIO, MARROCU, MONGIELLO, PALMA, SANI, TENTORI, TERROSI, VALIANTE, VENITTELLI, ZANIN